

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1491

## PROPOSTA DI LEGGE

d' iniziativa dei Deputati **BALTARO, ORTONA, LOMBARDI CARLO, FLOREANINI GISELLA, MOSCATELLI**

*Annunziata il 1° marzo 1955*

Modifica alla lettera a)  
dell'articolo 2 del decreto presidenziale 29 aprile 1950

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, i lavori di monda, trapianto, taglio e raccolta del riso nelle provincie dove la risaia ha notevole estensione richiedono una quantità di mano-d'opera superiore a quella esistente nelle zone della risaia. Perciò, ogni anno, 80.000 lavoratori (di cui oltre 70.000 sono donne) emigrano dalle provincie dell'alta Italia verso la pianura risicola del vercellese, del novarese, del pavese, della Lomellina.

Questa massa imponente deve essere necessariamente sistemata per quanto concerne: alloggio, attrezzatura igienico-sanitaria, confezione del vitto, trasporto, ecc.

La capacità di affrontare un'attrezzatura e una sistemazione in armonia con le disponibilità di legge e dei regolamenti esiste nelle grandi aziende, le quali, già, sono costruite secondo tale punto di vista, anche se in molte, purtroppo, lo stato dei dormitori e degli altri elementi necessari lasci ancora a desiderare. Qui, però, esiste il grande proprietario il quale ha la possibilità di dare agli affittuari le aziende nelle condizioni richieste dalle necessità della coltivazione risicola e dalle leggi e regolamenti sanitari concernenti la coltivazione del riso.

Le piccole aziende, invece, mancano assolutamente di attrezzatura idonea, nè il piccolo proprietario può assumersi l'onere della costruzione di nuovi corpi e dell'installazione delle attrezzature necessarie. Perciò, nell'azienda a tipo familiare l'assunzione al lavoro di manodopera forestiera si risolve in una vera e propria coabitazione forzata, salvo sistemare i lavoratori sui fienili o nelle stalle, con le conseguenze che è superfluo sottolineare.

La soluzione del problema, d'altro canto, è un vero uovo di Colombo, in quanto è sufficiente che le piccole aziende abbiano il diritto di precedenza nell'assunzione della manodopera locale perché si eliminino tutti gli inconvenienti e le incongruenze illustrate.

Di conseguenza si fa affidamento sulla comprensione degli Onorevoli colleghi verso le necessità dei coltivatori diretti e delle mondine, affinché la presente proposta di legge — che modifica il disposto della lettera a) del decreto presidenziale 29 aprile 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio 1950, n. 109 — venga sollecitamente approvata.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Il disposto della lettera *a*) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950 è modificato come segue:

« *a*) determinare le direttive per l'impiego della manodopera nei lavori di monda, trapianto, taglio e raccolta del riso, tenendo presente che le aziende che occupano non più di dieci unità lavorative iscritte nelle speciali liste di cui al successivo articolo 3, hanno diritto di precedenza nell'assunzione di manodopera locale ».